Newsletter n. 41/2025 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, sez. VII, 2 ottobre 2025, C-535/24 – *«Svilosa» AD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo,* sulle condizioni per qualificare una prestazione di servizi a titolo oneroso;**

2. **Corte giust. UE, sez. V, 2 ottobre 2025, C-284/24 – *LD/Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General,* sull'indennizzo per le vittime di reati dolosi e violenti.**

Corte costituzionale

3. **Corte cost., 16 ottobre 2025, n. 152, il contributo richiesto alle regioni come concorso agli obiettivi di finanza pubblica è sostenibile solo a determinate condizioni.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. **Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 2025, n. 8774, è inammissibile il ricorso per revocazione per presunta falsità di prova che non sia previamente accertata con sentenza passata in giudicato;**

5. **Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2025, n. 8609, riproposizione della domanda risarcitoria per illegittimo ritiro dell'aggiudicazione di appalti pubblici;**

6. **Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8413, sulla provenienza delle offerte da un unico centro decisionale e sulla compensazione delle spese di lite;**

7. **Cons. Stato, sez. VII, 24 ottobre 2025, n. 8266, alla concessione dei beni pubblici non può applicarsi il codice dei contratti pubblici;**

8. **Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2025, n. 8220, i lavori di sistemazione di un'area su cui è stato demolito un abuso non costituiscono fatto notorio dell'irreversibile trasformazione dell'area stessa;**

9. **Cons. Stato, sez. VII, 14 ottobre 2025, n. 8024, l'acquisizione da parte dello Stato, alla scadenza della concessione, delle opere non amovibili costruite dal concessionario opera *ex lege*;**

10. **Cons. Stato, sez. II, 30 settembre 2025, n. 7629, meccanismo «a due vie» in materia di incentivi energetici: il Consiglio di Stato ribadisce l'interesse alla decisione della Corte di giustizia UE;**

11. **Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n. 7613, sulla differenza fra *global service* e appalto integrato, impossibilità di ricorso ad un progettista esterno e obbligo di rinvio pregiudiziale;**

12. **T.a.r. per il Lazio, sez. II-*bis*, 30 ottobre 2025, n. 19056, revoca del gratuito patrocinio per nomina di due difensori e conseguente inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi;**

13. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*ter* 29 ottobre 2025, n. 18841, concorsi pubblici: sui titoli di riserva per le categorie protette sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;**

14. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*ter*, 28 ottobre 2025, n. 18741, contributi *ex* d.P.R. n. 146/2017: soccorribile l'omessa acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva;**

15. **T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 950, sul divieto d'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in determinate aree;**

16. **T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2348, è onere dell'amministrazione pubblicare tempestivamente l'offerta aggiudicataria sulla piattaforma telematica;**

17. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*ter*, 9 ottobre 2025, n. 17370, contributi per il pluralismo dell'informazione;**

18. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 7 ottobre 2025, n. 17181, sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sul decreto ministeriale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;**

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

19. **C.g.a., sez. riun., 3 novembre 2025, n. 253, non è impugnabile, per carenza di lesività diretta, il programma triennale dei lavori pubblici neppure con riferimento alle procedure di *project financing*.**

Normativa e altre attività di interesse

20. **Legge 2 dicembre 2025, n. 182 – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (in G.U., serie generale, n. 281 del 3 dicembre 2025);**

21. **Legge 13 novembre 2025, n. 177 – Legge quadro in materia di interporti (in G.U., serie generale, n. 275 del 26 novembre 2025);**

22. **Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in**

attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (in G.U., serie generale, n. 275 del 26 novembre 2025).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Sulle condizioni per qualificare una prestazione di servizi a titolo oneroso

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VII, 2 ottobre 2025, C-535/24 – *«Svilosa» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo*

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non rientrano nella qualificazione di «prestazione di servizi a titolo oneroso» o non sono assimilabili a tale nozione, ai sensi di tali disposizioni, atti compiuti da un creditore ai fini del recupero del suo credito in una situazione in cui tali atti sono stati compiuti in assenza di un incarico o di un mandato da parte del debitore.

(2)

Sull'indennizzo per le vittime di reati dolosi e violenti.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 2 ottobre 2025, C-284/24 – *LD / Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General*

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato dev'essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per

quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito da tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell'autore del reato.

Corte costituzionale

(3)

Il contributo richiesto alle regioni come concorso agli obiettivi di finanza pubblica è sostenibile solo a determinate condizioni.

Corte costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 152 – Pres. Amoroso, Red. Antonini

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), promosse, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla regione Campania.
Non è incostituzionale l'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.
Non è incostituzionale l'art. 1, commi 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 120 Cost.
La Corte ha dichiarato non fondato il ricorso della regione Campania che riguardavano la legittimità della misura, le modalità e la durata del contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario come concorso agli

obiettivi di finanza pubblica, stabiliti dalla legge di bilancio 2025, sollecitando, tuttavia, il legislatore su un duplice versante:
i) da un lato, a rivedere la rigidità della preclusione, per le regioni in disavanzo, all'utilizzo del contributo per la spesa di investimento;
ii) dall'altro lato, a coinvolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto già auspicato dalla medesima Corte, 6 dicembre 2024, n. 195, perché tale coinvolgimento deve ora «ritenersi certamente indefettibile» in occasione della manovra di bilancio per il 2026, in quanto è funzionale a salvaguardare l'assetto costituzionale, e cioè a scongiurare l'adozione di "tagli al buio", i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, «con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare».

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

È inammissibile il ricorso per revocazione per presunta falsità di prova che non sia previamente accertata con sentenza passata in giudicato.

Consiglio di Stato, sezione II, 10 novembre 2025, n. 8774 - Pres. Poli, Est. Manzione

L'azione per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c., basata sul presupposto della falsità di una prova documentale, è inammissibile qualora la falsità non sia stata preventivamente accertata con sentenza passata in giudicato o riconosciuta dalla parte avvantaggiata. Pertanto,

l'avvenuto avvio di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza di assoluzione di primo grado (nella specie, «perché il fatto non costituisce reato») non integra i presupposti della «prova dichiarata falsa», né può essere strumentalmente utilizzato per riesumare vizi di revocazione diversi (come l'errore di fatto) i cui termini di proposizione siano irrimediabilmente scaduti.
In motivazione la sezione ha precisato che: *i)* l'accertamento della falsità non può essere demandato al giudice della revocazione stessa; *ii)* la falsità riconosciuta dopo la sentenza non può consistere nella valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato (che non sia parte avvantaggiata dal falso).

(5)

Riproposizione della domanda risarcitoria per illegittimo ritiro dell'aggiudicazione di appalti pubblici.

Consiglio di Stato, sezione VI, 5 novembre 2025, n. 8609 - Pres. Montedoro, Est. Ponte

La riproposizione di una domanda risarcitoria che consegue alla vittoriosa azione impugnatoria (nella specie, avverso l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione) deve rispettare il termine decadenziale stabilito dall' art. 30, comma 5, c.p.a., di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento illegittimo.
La declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria (nella specie, in quanto proposta con semplice memoria non notificata alla controparte) non ne preclude la successiva riproposizione atteso che, nel processo amministrativo, il giudicato non si forma sulle questioni processuali.

(6)

Sulla provenienza delle offerte da un unico centro decisionale e sulla compensazione delle spese di lite.

Consiglio di Stato, sezione V, 30 ottobre 2025, n. 8413 - Pres. Caringella, Est. Rovelli

È legittima l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), del consorzio stabile e di una sua impresa consorziata, che partecipi in via autonoma, nell'ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione del primo sia anche amministratore della seconda, dovendo considerarsi le offerte come provenienti da un unico centro decisionale.
Sebbene incomba sulla stazione appaltante che disponga l'esclusione ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. d) del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle offerte, sulla base di indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara.
Le spese di lite possono essere compensate nell'ipotesi di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti.

(7)

Alla concessione dei beni pubblici non può applicarsi il Codice dei contratti pubblici.

Consiglio di Stato, sezione VII, 24 ottobre 2025, n. 8266 – Pres. Lipari, Est. Di Carlo

La concessione di un bene demaniale, diversamente dalla concessione di lavori o di servizi, è un contratto attivo di valorizzazione o concessione di beni pubblici in senso patrimoniale; pertanto, resta regolata dal diritto nazionale e non dal codice dei contratti pubblici: sicché non possono applicarsi, ad una concessione di un bene demaniale, gli artt. 43, della direttiva 2014/23/UE e dall'art. 175, d.lgs. n. 50 del 2016.

(8)

I lavori di sistemazione di un'area su cui è stato demolito un abuso non costituiscono fatto notorio dell'irreversibile trasformazione dell'area stessa.

Consiglio di Stato, sezione IV, 23 ottobre 2025, n. 8220 – Pres. Martino, Est. Fratamico

Poiché nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante consulenza tecnica d'ufficio o mezzi cognitivi peritali analoghi, non può ritenersi che i lavori di sistemazione di un'area, su cui era stato già demolito un immobile abusivo, abbiano determinato una notoria irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, sottraendo al privato la disponibilità dell'area in questione senza un valido decreto di esproprio.

(9)

L'acquisizione da parte dello Stato, alla scadenza della concessione, delle opere non amovibili costruite dal concessionario opera *ex lege*.

Consiglio di Stato, sezione VII, 14 ottobre 2025, n. 8024 – Pres. Lipari, Est. Rotondano

È legittimo l'atto con il quale il comune dichiara nullo, in autotutela, il riconoscimento della facile amovibilità delle opere realizzate dal privato sul bene demaniale, sul presupposto che sull'area demaniale data in concessione incidessero beni già acquisiti dallo Stato *ex* art. 49 c.n.; tale disposizione infatti, nel prevedere, alla scadenza di una concessione e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il trasferimento allo Stato delle opere che non possono essere rimosse, è volta a garantire che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico: come ritenuto dalla Corte di giustizia, l'appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l'essenza stessa dell'inalienabilità del demanio pubblico.
Ai sensi dell'art. 49 cod. nav., la devoluzione al demanio marittimo avviene automaticamente alla scadenza della concessione, cosicché il procedimento per l'incameramento delle pertinenze demaniali non ancora acquisite ha carattere meramente ricognitivo e dichiarativo: non occorre, infatti, alcun provvedimento amministrativo che accerti la consistenza della devoluzione ai fini dell'acquisto delle opere al patrimonio dello Stato, non essendo tale elemento previsto ai fini costitutivi dalla norma.

(10)

Meccanismo «a due vie» in materia di incentivi energetici: il Consiglio di Stato ribadisce l'interesse alla decisione della Corte di giustizia UE.

Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 30 settembre 2025, n. 7629 - Pres. Forlenza, Est. Basilico

La declaratoria di irricevibilità di una questione pregiudiziale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella specie, sul meccanismo «a due vie» in materia di incentivi alla produzione di energie rinnovabili) non

esclude la persistenza dell'interesse alla pronuncia pregiudiziale in un distinto giudizio. Difatti, la radicale preclusione di un sindacato giurisdizionale che abbia il diritto dell'Unione europea quale parametro su un aiuto di Stato giudicato compatibile con il mercato interno dalla commissione europea, appare di dubbia conformità al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Si veda anche Ad. plen., ordinanza 18 giugno 2025, n. 7 (oggetto di News UM n. 73 del 5 agosto 2025) in tema di ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

(11)

Sulla differenza fra *global service* e appalto integrato, impossibilità di ricorso ad un progettista esterno e obbligo di rinvio pregiudiziale.

Consiglio di Stato, sezione V, 30 settembre 2025 n. 7613 - Pres. Caringella, Est. Rovelli

Il *global service* è un contratto, riconducibile alla categoria generale dei contratti misti - disciplinati *ratione temporis* dall'art. 28 del d.lgs. n. 50 del 2016 - caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni eterogenee corrispondenti alle figure del contratto d'appalto di lavori, di servizi e/o dei contratti di fornitura. Esso comprende una pluralità di servizi sostanzialmente sostitutivi delle ordinarie attività di manutenzione, con responsabilità dei risultati da parte dell'aggiudicatario.
Laddove la *lex specialis* di gara relativa ad un contratto di *global service* per la manutenzione delle strade presupponga una stretta connessione tra rilievo e monitoraggio dello stato manutentivo dei beni stradali, la programmazione e la progettazione degli interventi, non è possibile il ricorso alla disciplina dell'appalto integrato, in cui difetta l'integrazione funzionale che lega tra

loro elementi eterogenei. È pertanto precluso il ricorso a un progettista esterno.
L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati nella motivazione della sentenza che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
La valutazione circa la rilevanza della questione pregiudiziale spetta esclusivamente al giudice nazionale, che non è vincolato dalle richieste delle parti. L'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia viene meno in presenza di un diritto vivente pacifico e privo di ragionevoli dubbi interpretativi, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza *Cilfit*; la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti tra gli Stati membri impone, invece, una valutazione particolarmente rigorosa, che esclude la possibilità di deroga all'obbligo medesimo.

(12)

Revoca del gratuito patrocinio per nomina di due difensori e conseguente inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi.

T.a.r. per il Lazio, sezione II-*bis*, ordinanza, 30 ottobre 2025, n. 19056 – Pres. Francavilla, Est. Corbi

Non può essere accolta l'istanza di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando, in violazione del principio di unicità della difesa sancito dall'art. 91, comma 1, lett. b), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), la

parte abbia nominato più di un difensore. La violazione di tale presupposto determina la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 2, t.u. cit., con conseguente inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi. Il principio di unicità della difesa, pur previsto nel processo penale, assume carattere generale ed è estensibile anche al processo amministrativo.

(13)

Concorsi pubblici: sui titoli di riserva per le categorie protette sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-*ter*, 29 ottobre 2025, n. 18841 - Pres. Tricarico, Est. Battiloro

Le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la relativa disciplina non lascia alla p.a. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato; e ciò senza che rilevi la circostanza per la quale tali controversie siano formalmente introdotte, dinanzi al giudice ordinario, tramite l'impugnazione della graduatoria dei vincitori.

(14)

Contributi *ex* d.P.R. n. 146/2017: soccorribile l'omessa acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-*ter*, 28 ottobre 2025, n. 18741 - Pres. Tricarico, Est. Gallo

Nell'ambito del procedimento per la concessione dei contributi per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti

televisive e radiofoniche locali di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, ove il DURC allegato alla domanda di ammissione della ricorrente non consenta all'amministrazione di dedurre la regolarità contributiva dell'operatore anche antecedentemente al 1° luglio 2022 (data in cui passaggio alla gestione unica INPS anche della cassa previdenziale dei giornalisti, previsto con la legge di Bilancio 2021, è divenuto operativo) e, quindi, con specifico riferimento alla gestione INPGI, ove risulti dimostrato che tale regolarità sussista da data antecedente al termine di presentazione della domanda, l'amministrazione deve assicurare il soccorso istruttorio.

(15)

Sul divieto d'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in determinate aree.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 27 ottobre 2025, n. 950 - Pres. Gabricci, Est. Fede

I comuni, in sede di pianificazione territoriale, non possono vietare in modo generale e astratto l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in aree che, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 199 del 2021, sono idonee all'installazione di tali impianti, giacché un tale divieto viene a costituire una deroga, introdotta mediante un piano urbanistico comunale, ad una disposizione di legge; sia in aree che sono dichiarate inidonee dalla legge.
La lettera c-*quater* dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 non può essere intesa nel senso che essa preveda requisiti ulteriori (assenza di vincoli culturali o paesaggistici e distanza da beni vincolati) che devono sussistere in tutte le ipotesi previste dalle lettere precedenti, in aggiunta agli specifici requisiti contemplati in ciascuna di esse, affinché le aree siano idonee; va invece intesa come un'ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di

ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.

(16)

È onere dell'amministrazione pubblicare tempestivamente l'offerta aggiudicataria sulla piattaforma telematica.

T.a.r. per la Sicilia, sezione III, 24 ottobre 2025, n. 2348 – Pres. Valenti, Red. Cellini

In materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e in mancanza di specifiche ragioni ostative, è onere dell'amministrazione pubblicare immediatamente sulla piattaforma telematica l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, perché il decorso del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. (dei cui effetti in punto di inoppugnabilità l'amministrazione si avvantaggia) dipende dal diligente espletamento di tale incombente.
.

(17)

Contributi per il pluralismo dell'informazione.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-*ter*, 9 ottobre 2025, n.17370 - Pres. Tricarico, Est. Gallo

In materia di contributi per il pluralismo dell'informazione, la *ratio* dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che riconosce una maggiorazione del punteggio utile alle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente in determinate regioni

(nella specie, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) è quella di assicurare una misura di favore nell'attribuzione del contributo a quelle emittenti che operino esclusivamente in regioni svantaggiate che l'Unione europea abbia deciso di sostenere con i fondi di coesione. Il richiamo alle politiche di coesione va inteso come rinvio mobile, con conseguente inclusione fra i beneficiari della misura di tutti quei territori che, di volta in volta, l'Unione europea abbia eletto o elegga destinatari di politiche di incentivazione e sostegno e di strategie di investimento.

(18)

Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sul decreto ministeriale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 7 ottobre 2025, n. 17181 - Pres. Mele. Est. Bianchi

Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria adottato dal Ministro – poiché destinato ad essere assorbito dalla valutazione da parte del Tribunale fallimentare in ordine allo stato di insolvenza dell'impresa *ex* art. 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 – è sindacabile dal giudice amministrativo solo con riferimento ai vizi estrinseci e formali (come la competenza dell'organo emanante, la correttezza della procedura seguita, la completezza e la non manifesta arbitrarietà delle valutazioni compiute) e non può estendersi al merito della valutazione sull'esistenza dei presupposti per l'assoggettamento dell'impresa ad amministrazione straordinaria la cui contestazione implica l'impugnazione della sentenza resa dal giudice ordinario.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

(19)

Non è impugnabile, per carenza di lesività diretta, il programma triennale dei lavori pubblici neppure con riferimento alle procedure di *project financing*.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 3 novembre 2025, n. 253 – Pres. Carlotti, Est. La Greca

Il programma triennale dei lavori pubblici è uno strumento avente una precipua connotazione finanziaria e natura programmatica e, per il suo contenuto e le sue finalità, è normalmente inidoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica soggettiva dei singoli, a meno che non contenga specifiche previsioni immediatamente lesive.
La natura programmatica del programma triennale dei lavori pubblici non muta in riferimento alle specifiche procedure di *project financing* e, nelle fasi successive, qualora intervenga una dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal promotore, non sussiste per l'amministrazione alcun obbligo di dar corso alla procedura di gara per l'affidamento della concessione.

Normativa e altre novità di interesse

(20)

Legge 2 dicembre 2025, n. 182 – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di

servizi a favore dei cittadini e delle imprese (in G.U., serie generale, n. 281 del 3 dicembre 2025).

Si segnalano, in particolare:
i) l'art. 1, rubricato "*Semplificazioni in materia di autotutela*", secondo cui "*1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»*;
ii) l'art. 27, rubricato "*Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione*" secondo cui «*1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;

b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241»";
iii) l'art. 40, rubricato "*Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati*" secondo cui "*1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità

preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire»".

iv) l'art. 64, rubricato "*Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi*", secondo cui: "*1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.*";

v) l'art. 65, rubricato "*Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza*", secondo cui "*1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. 2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.*

3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

(21)

Legge 13 novembre 2025, n. 177 – Legge quadro in materia di interporti (in GU serie generale n. 275 del 26 novembre 2025);

(22)

Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (in G.U., serie generale, n. 275 del 26 novembre 2025).